

L. 26 luglio 1988, n. 291

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici

Publicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1988, n. 175 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173

Vedi:

- - Circolare 9 aprile 1998, n. 80, emanata da: INPS (Istituto nazionale previdenza sociale)
 - - Circolare 24 dicembre 1997, n. 263, emanata da: INPS (Istituto nazionale previdenza sociale)
1. (3).

(3) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173

2. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;
- b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;
- c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.